



CITTA' DI VITTORIA

Ordinanza Commissariale n. 19

del 17 MAR. 2019

OGGETTO: Disturbo della quiete pubblica, locale pubblico " Terramatta", sito in via Cavour ai civici nn.45/47/49, legale rappr.te Signor Di Stefano Salvatore. Legge n.447/95

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

-Premesso che, per inquinamento acustico si intende "introduzione di rumore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi".

Per ambiente abitativo si intende "ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatte eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D. Lgs. n. 277/91, salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive";

-Viste le diverse segnalazioni giunte da parte dei cittadini residenti e fluttuanti, in merito al disturbo, schiamazzi etc. della quiete pubblica, dovuto all'uso orme di apparecchiature non conformi per superamento dei limiti di emissioni sonore di cui alla 447/95, del locale di cui all'oggetto;

-Vista la diffida trasmessa dalla Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale prot.n.1492/Ec. e prot. gen.le n.13540 del 28/03/2018, con la quale si invitava e diffidava il Signor Di Stefano Salvatore nato a Vittoria il 19/08/1972, in qualità di legale rappresentante a provvedere entro giorni trenta dalla notifica, ad eliminare l'inconveniente che provoca fastidio e disturbo all'ambiente abitativo circostante ed interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi, (L. 447del 26 ottobre 1995, legge quadro sull'inquinamento acustico);

-Vista la nota prot.n. 27633/6049 P.M. del 04/07/2018 trasmessa dal Corpo di Polizia Municipale, squadra Polizia Giudiziaria, con la quale la P.M. Comunica a questa Direzione e a tutti gli Enti preposti, che personale del Comando ha provveduto alla verifica dei luoghi riscontrando che il Signor Di Stefano Salvatore non ha ottemperato a quanto indicato nella sopracitata diffida;

-Visto il Verbale ARPA UOC Struttura Territoriale di Ragusa, relativo al Rapporto di prova relativo ai rilevamenti effettuati il 27/gennaio 2018;

-Vista la nota trasmessa dal Corpo di Polizia Municipale prot.n.551/P.M.sezione Annona del 19/01/2019, con

allegato rapporto di prova relativo ai rilevamenti effettuati il 11 gennaio 2019 dall'ARPA;

Visti :

- DPCM 01031991-Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- DPCM 18/09/97 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante" in GU n.233 del 6/10/97;
- DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" in GU n.280 del 1/12/97;
- DPCM 19/12/97 -Proroga dei termini per l'acquisizione ed installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al DPCM del 18/09/97;
- DM ambiente 1603/98 -Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico in GU n.76 del 01/04/98
- DPCM 31/03/98- atto in indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art.2 commi 6,7,e 8, della legge 26 ottobre 1995, n 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico" in GU n.120 del 26.05.98.
- DPCM 16/04/99 n.215- "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, GUn.153 del 2/07/99.
- DPCM del 18/09/1997: requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo sia in ambiente chiuso che aperto.
- Considerato che, la musicalizzazione del locale de quo, provoca fastidio, disturbo al riposo della gente, tale da interferire con le normali funzioni degli abitanti della zona;
- Vista la Legge 447 del 26/10/95, art.9 comma 1.

ORDINA

Al Signor Di Stefano Salvatore in qualità di legale rappresentante della Ditta "Terramatta", sita in via Cavour ai civici nn. 45-47-49, di adottare provvedimenti tali da ridurre le sorgenti sonore responsabili dell'inquinamento acustico lamentato, al fine di riportare "il limite massimo differenziale notturno previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 pari a 3 dB(A)."

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art.18 della legge 689/1981, è il Sindaco del Comune di Vittoria, e per esso la Polizia Municipale.

PRECISA

Ai fini del contenuto della presente ordinanza che:

a) il mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 516,45 ad € 5.164,56 , ai sensi dell'art.10 comma 2 della legge 447/95.

Alla seconda infrazione si adotterà, in attuazione dell'art.9 comma 3, della legge 25 agosto 1991,n.287, la sospensione dell'attività da tre a quindici giorni. Per l'accertamento delle violazioni della presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla legge n.689/1981, ivi comprese le sanzioni accessorie previste dalla predetta legge.

DEMANDA

Il controllo dell'osservanza della presente ordinanza alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell'Ordine.

DISPONE

La pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e sul sito internet del comune, la notifica al Signor Di Stefano Salvatore presso il locale "Terramatta" sito in via Cavour nn. 45/47/49, al Comando di Polizia Municipale, al locale Commissariato di Polizia, al Comando Carabinieri di Vittoria, a mezzo pec all'ARPA di Ragusa e all'Asp 7 di Ragusa Siav e Sian.

INFORMA

Il Comune, ai sensi dell'art.14,comma 2 della legge 445/97 si riserva di effettuare con l'ausilio di tecnici specializzati controlli fonometrici in orario diurno o notturno nel locale sopracitato, ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l.1034/71 ed alla l.r. 10/91. Si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana , entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia , entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.



La Commissione Straordinaria

IL COMMISSARIO

Vice Prefetto Dott. Giancarlo Dionisi

F. Jo